

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 29

Adunanza 13 Giugno 2000

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI BAIRO - VARIANTE PARZIALE N. 2 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 547 - 130384/2000

Sotto la presidenza del Vice Presidente dott. GIUSEPPE GAMBA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: ANTONIO BUZZIGOLI, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti il Presidente MERCEDES BRESSO e gli Assessori LUIGI RIVALTA e FRANCO CAMPIA.

Il Vice Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Vice Presidente.

Premesso che il Comune di Bairo:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione di G.R. n. 28 -15430 del 23/12/1996;
- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 18 del 19/04/'00 la 2ª Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/'77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha trasmesso alla Provincia in data 26/04/'00 (pervenuti il 02/05/'00), gli atti per il pronunciamento di compatibilità, ai sensi del suddetto settimo comma dell'art. 17 della Legge Regionale 56/77;

Rilevato che la variante in oggetto interviene sul P.R.G.C. con le seguenti modifiche:

- 1) ampliamento area industriale esistente "Pc4 - Area produttiva di completamento urbanistico": l'ampliamento, pari a 4.700 mq, è - come dimostrato nella relazione illustrativa - al di sotto della soglia del 6% prevista dalla Legge Regionale.
- 2) ampliamento di area classificata quale "Insediamento produttivo in area agricola" e riclassificazione ad "Insediamento residenziale in area agricola" di una porzione dell'area come perimetrata dal PRG vigente; modifica dell'art. 12 delle N.T.A. "Destinazioni d'uso del suolo e compatibilità localizzativa", estendendo anche agli insediamenti produttivi in

zona impropria, la norma (prevista dal vigente solo per gli insediamenti produttivi in zona "propria") che ammette, quale destinazione secondaria, quella residenziale fino ad un massimo di 150 mq;

- 3) classificazione a servizio pubblico di area di proprietà comunale (600 mq), già di uso pubblico, annoverata dal PRG vigente tra le "Aree residenziali di antica formazione di conservazione e recupero".
- 4) classificazione a viabilità pubblica dell'attuale strada di servizio agli impianti produttivi in area Pc4: tale viabilità collega due tracciati di rilievo sovracomunale (S.S. 565 e S.P. 56).
- 5) individuazione di itinerari ciclabili e integrazione delle N.T.A. con misure tese a garantire idonei arretramenti di edifici e recinzioni in corrispondenza dei suddetti itinerari.
- 6) ammissibilità della trasformazione per destinazioni terziario-ristorative dei volumi ex-agricoli: si consente tale trasformazione per superfici non superiori a 200 mq e per un numero massimo di due esercizi per tutto il territorio cittadino.
- 7) riduzione del limite di cubatura (da 600 mc a 400 mc) per consentire la trasformazione ad uso abitativo dei "volumi secondari" posti in "Insediamenti residenziali in area agricola".

Preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 18/2000 di adozione e dai relativi elaborati tecnici;

Dichiarato che la variante in esame:

- non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. 56/77, attualmente all'esame della Regione;
- per quanto attiene la compatibilità con i progetti sovracomunali approvati, non presenta contrasti con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici a nostra conoscenza;

Tenuto conto che la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato, ricade solamente sull'Amministrazione Comunale; Preso atto che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

Considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 15/06/'00;

Visto il parere del Servizio Urbanistica datato 08/06/2000;

Tenuto conto che con separato provvedimento viene proposta una osservazione attraverso la quale si invita l'Amministrazione comunale:

- a verificare la sussistenza dei requisiti per poter annoverare la variante in oggetto tra quelle parziali; ciò in quanto alcune delle modifiche normative introdotte (modifica agli artt. 12 e 15.11 delle N.T.A.), possono indurre un incremento della capacità insediativa del P.R.G.;
- a voler rivedere la previsione di viabilità pubblica di servizio alla zona industriale Pc4 che mette in connessione, peraltro in modo problematico, due tracciati di rilievo sovracomunale (S.S. 565 e S.P. 56);
- a verificare il rispetto della soglia imposta dalla Legge Regionale 56/77, alle varianti parziali, relativamente all'incremento di aree per servizi pubblici;
- ad introdurre una norma che imponga un vincolo di pertinenzialità per le residenze sorte in zona produttiva in funzione di abitazione del titolare o del custode;
- a predisporre ed allegare alla variante in oggetto la relazione geologico-tecnica, di cui all'art. 14, primo comma, punto 2, lettera b), della L.R. 56/77 e s.m.i., per le aree industriali di nuova edificazione;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato ex art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142;

Visto l'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
D E L I B E R A**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato con L.R. 29 luglio 1997 n. 41, che la 2^a Variante parziale al P.R.G.C. del Comune di Bairo adottata con deliberazione C.C. n. 18 del 19/04/2000, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza;
2. di dare atto che con separato provvedimento viene formulata l'osservazione riassunta nella premessa;
3. di trasmettere al Comune di Bairo, la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza.
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Vice Presidente
f.to G. Gamba